

- Materiali di riporto
- Procedimento di bonifica
- Test di cessione

AMBIENTE

TAR TOSCANA, SEZ. II
6 AGOSTO 2020, N. 996

BONIFICA MATERIALI DI RIPORTO E TEST DI CESSIONE

di Sarah Porrino, B&P Avvocati

La sintesi

Il rinvenimento di matrici materiali di riporto in area oggetto di procedura di bonifica non esclude la necessità di sottoporre gli stessi a test di cessione in quanto funzionale a stabilire le differenti conseguenze giuridiche e operative.

Il fatto

A seguito di apposita conferenza di servizi è stato approvato il piano di caratterizzazione presentato da una società in relazione al sito industriale di sua proprietà.

Nel relativo decreto di approvazione è stata inserita una prescrizione che imponeva all'azienda che, in ipotesi di rinvenimento di materiali di riporto, si dovesse prelevare dei campioni degli stessi per sottoporli a test di cessione ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998. Proprio con riferimento a questa prescrizione, la società ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

A parere della ricorrente, questa disciplina non troverebbe applicazione trattandosi di materiali di riporto presenti in area oggetto di procedura di bonifica e, quindi, già sottoposti a caratterizzazione e successiva eventuale bonifica, con conseguente verifica ambientale. La ricorrente ha, quindi, sostenuto che il test di cessione debba essere effettuato solo a quei materiali di riporto non oggetto di controllo sotto il profilo ambientale, al fine di valutarne l'esclusione dalla categoria dei rifiuti. Sarebbe insensato, invece, sottoporre al test di cessione quei materiali che, in quanto presenti in area oggetto di procedimento di bonifica, saranno automaticamente sottoposti a verifica ambientale.

La legittimità

Con la sentenza in esame, il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente.

Nel ripercorre la normativa applicabile alla vicenda esaminata, il Tar ha posto in evidenza come l'art. 185, D.Lgs. n. 152/2006 escluda dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti «il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato». L'art. 3, comma 1, D.L. n. 2/2012, offrendo esplicitamente un'interpretazione autentica del termine suolo, equipara le matrici materiali da riporto al suolo stesso al sussistere di determinate condizioni.

Il tribunale Ha precisato, però, che, l'equiparazione di materiali da riporto al suolo, richiede che sia effettuato sugli stessi il test di cessione dal cui esito dipende la disciplina da applicarsi e le attività da compiere sotto il profilo operativo. E, infatti, se i limiti del test di cessione risultano superati, le matrici materiali di riporto «devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente». Nel caso in cui, invece, i limiti del test di cessione siano rispettati, devono altresì essere rispettati anche i limiti previsti dalla disciplina in materia di bonifiche. A parere del tribunale, pertanto, la prescrizione inserita nel decreto di approvazione del piano di caratterizzazione dell'area industriale è legittima in quanto, proprio dall'esito del test di cessione, si potrà individuare la corretta gestione delle matrici materiali di riporto eventualmente rinvenute.